

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

### **DECRETO 23 giugno 2011**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disperdente «Chimisperse 2000», della società Chemic S.p.a. (11A10008) (*GU n. 174 del 28-7-2011*)**

IL DIRETTORE GENERALE  
per la protezione della natura e del mare

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare in data 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi».

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/851 del 20 maggio 2008 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente denominato Chimisperse 2000;

Vista l'istanza prodotta dalla società Chimec S.p.A., registrata agli atti della scrivente direzione in data 18 aprile 2011, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità del prodotto disperdente Chimesperse 2000;

Tenuto conto che il richiamato decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare del 25 febbraio 2011, all'art. 8, sebbene abroghi il decreto del 23 dicembre 2002, prevede anche che siano fatte salve le istanze presentate nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del medesimo decreto del 25 febbraio 2011;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Viste le note dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 16396 del 16 maggio 2011) e dell'istituto superiore di sanità (nota prot. n. 25843 del 6 giugno 2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del prodotto disperdente Chimisperse 2000, alla luce di quanto dichiarato dalla società Chimec S.p.A. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato

Decreta:

Art. 1

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente Chimsperse 2000 di cui al DEC/DPN/851 del 20 maggio 2008, e' estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: Grimaldi